



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì Cesena

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 06/03/2013

Modificato con atto C.C. n. 54 del 30/09/2013

Modificato con atto C.C. n. 47 del 16/6/2015

Modificato con atto C.C. n. 38 del 27/06/2016

Modificato con atto C.C. n. 16 del 28/4/2022

Modificato con atto C.C. n. 65 del 20/12/2024

Modificato con atto C.C. n. 13 del 28/04/2025

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi – Responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Versamento dell'imposta e dichiarazione e obblighi dei responsabili dell'imposta
- Art. 7 - Interventi da finanziare
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 gennaio 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Mauro Pascoli, di cui alla legge regionale n. 16/2004 in materia di turismo e negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, nel periodo compreso fra il 15 giugno e 31 agosto di ogni anno, fino ad un massimo di 5

cinque pernottamenti consecutivi.

4. In caso di ripetuti pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare e nel periodo di applicazione, l'imposta si applica limitatamente ai primi cinque pernottamenti.

Art. 3

Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di San Mauro Pascoli, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. I soggetti di cui al comma precedente corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano ovvero ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.

3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006, anche in deroga al vigente regolamento generale delle entrate, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,39.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- b) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- c) gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale presso scuole o enti di formazione aventi sede sul territorio comunale;
- d) le persone ospiti delle strutture ricettive poiché colpite da situazioni di emergenza e calamità naturali dichiarate dalla protezione civile, dalle forze dell'ordine o dal sindaco;
- e) i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all'80%;

f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità pari o superiore all' 80%, in ragione di un accompagnatore per ogni soggetto.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lett. b), c), e) ed f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato o del tutore dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm. ovvero di altra idonea documentazione.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Versamento dell'imposta e dichiarazione e obblighi dei responsabili dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Mauro Pascoli sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità e delle esenzioni.

2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, provvedono al versamento dell'imposta di soggiorno dovuta ai sensi del presente regolamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Al momento della riscossione i gestori rilasciano quietanza, datata e numerata in ordine progressivo, delle somme riscosse.

3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di San Mauro Pascoli delle somme dovute e/o corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare, con le seguenti modalità: a) mediante delega di pagamento F24; b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad accreditarsi all'applicativo dell'imposta di soggiorno, messo a disposizione dal Comune per gli adempimenti di relativa spettanza.

5. Fermo restando gli obblighi dichiarativi di cui all'art. 4, comma 1ter, del D.Lgs. n. 23/2011, con riferimento al periodo di applicazione dell'imposta i gestori delle strutture ricettive, entro il giorno

16 del mese successivo, trasmettono al Comune di San Mauro Pascoli, preferibilmente per via telematica e distintamente per ogni struttura ricettiva, una dichiarazione su modello predisposto dall'Ente con il dettaglio delle informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli.

6. La dichiarazione mensile dell'imposta riscossa e versata, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando le modalità individuate dall'Ufficio. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1ter, del D.Lgs. n. 23/2011 è presentata secondo le modalità individuate dalla legge.

7. Tutta la documentazione, ivi comprese le dichiarazioni rilasciate al fine di poter beneficiare dell'esenzione d'imposta, dovranno essere conservate a cura del gestore per almeno cinque anni ed esibite a richiesta.

8. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

9. Entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'esercizio successivo a quello della riscossione, il gestore, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000, dovrà presentare il conto della gestione, redatto sullo schema del mod. 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996, al Comune il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

10. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 7

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011:

- a) interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- b) interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali del territorio comunale.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 8

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni

contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
- accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
- nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile e/o dichiarazione annuale, prodotta ai sensi del suddetto art. 6, commi 7 e 8, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web", ecc.

Art. 9

Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.

2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 5, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2006.

4. Per ogni violazione del presente regolamento di cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6 comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

3. Per il tributo oggetto del presente regolamento non si applicano le regole di arrotondamento e

quelle relative ai versamenti minimi previste dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

5. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto mod. 21, tramite il sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 6, comma 2. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.